

STUDIO LEGALE INTERNAZIONALE

AVV. ALFONSO MARRA

GIURISTA LINGUISTA

ABILITATO AL BILINGUISMO TEDESCO - ITALIANO DALLA PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO

IDONEO ALL' ESAME DI STATO DI COMPETENZA LINGUISTICA TEDESCA DELL'ISTITUTO GOETHE DI NAPOLI

IDONEO ALL' ESAME DI STATO DI COMPETENZA LINGUISTICA CINESE HSK DI PECHINO

IDONEO ALL' ESAME DI STATO DI COMPETENZA LINGUISTICA GRECA DI ATENE

IDONEO ALL' ESAME DI STATO DI COMPETENZA LINGUISTICA FRANCESE

DELL'ISTITUTO FRANCESE DI NAPOLI "LE GRENOBLE"

IDONEO ALL' ESAME DI COMPETENZA LINGUISTICA OLANDESE "CNAVt – PTIT"

IDONEO ALL' ESAME DI FRANCESE GIURIDICO PROFESSIONALE DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI PARIGI

IDONEO ALL' ESAME DI STATO DI COMPETENZA LINGUISTICA SPAGNOLA DELL' ISTITUTO CERVANTES

DI NAPOLI

MASTER IN CONTRATTUALISTICA INTERNAZIONALE

CORSISTA DI TEDESCO GIURIDICO PRESSO L' HOCHSCHULE DI BREMEN

CORSISTA DI FRANCESE GIURIDICO ALL' ISTITUTO FRANCESE DI NAPOLI "LE GRENOBLE"

PERFEZIONATO IN DIRITTO DELL'UNIONE EUROPEA APPLICATO

PRESSO L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI SALERNO

SPECIALISTA IN DIRITTO CIVILE PRESSO L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI CAMERINO

SPECIALIZZATO IN PROFESSIONI LEGALI PRESSO L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI SALERNO

CORSISTA DI FRANCESE GIURIDICO ALL'ISTITUTO FRANCESE DI NAPOLI "LE GRENOBLE"

INTERPRETE E TRADUTTORE PRESSO LA CAMERA DI COMMERCIO DI NAPOLI

CONSULENTE TECNICO D'UFFICIO E PERITO IN MATERIA PENALE IN QUALITA' DI

INTERPRETE E TRADUTTORE DI LINGUA **TEDESCA, CINESE, GRECA, INGLESE**

PRESSO IL TRIBUNALE DI NAPOLI

INTERPRETE E TRADUTTORE DI LINGUA **TEDESCA, CINESE, GRECA, INGLESE, FRANCESE**

PRESSO LA PROCURA DELLA REPUBBLICA E LA PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA DI NAPOLI

ASSISTENZA LEGALE ANCHE IN LINGUA TEDESCA, CINESE, GRECA, INGLESE, FRANCESE,

OLANDESE, SPAGNOLA

VIA E. NICOLARDI 52

80131 NAPOLI

VIA DEGLI ARANCI 37/4

80067 SORRENTO

TEL: 081 807 39 75 – 081 743 32 51

FAX : 081 878 57 65

CELL: **335 69 48 594**

POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (PEC): alfonsomarra@avvocatinapoli.legalmail.it

E - MAIL : avvalfonsomarra@yahoo.it

SITO INTERNET: www.studiolegaleinternazionaleavvocatoalfonsomarra.it

**Annullamento del provvedimento di diniego del permesso di
soggiorno per coniuge extracomunitario di cittadino italiano,
alla luce della recentissima ordinanza del
Tribunale di Torre Annunziata
del 02/01/2014, depositata in cancelleria in data 08/01/2014**

Il Tribunale di Torre Annunziata con la recentissima ordinanza del 02/01/2014, depositata in cancelleria in data 08/01/2014, ha annullato il provvedimento di diniego del permesso di soggiorno per coniuge extracomunitario di cittadino italiano.

L'ordinanza recita testualmente, tra l'altro:

<< ... L'art. 30 comma 1 lett. a) d.lgs. 286/1998 prevede: "Fatti salvi i casi di rilascio o di rinnovo della carta di soggiorno, il permesso di soggiorno per motivi familiari è rilasciato: a) allo straniero che ha fatto ingresso in Italia con visto di ingresso per ricongiungimento familiare, ovvero con visto di ingresso al seguito del proprio familiare nei casi previsti dall'articolo 29, ovvero con visto di ingresso per ricongiungimento al figlio minore.

L'art. 19 dello stesso d. lgs. 286/1998 vieta l'espulsione, tra gli altri casi (comma 1 , lett. c) degli stranieri conviventi con il coniuge, di nazionalità italiana.

Il richiamo dell'Amministrazione, nelle proprie difese, agli artt. 30 e 19 del d. lgs. 286/1998 non è conferente in quanto nel caso di specie - che concerne il coniuge extracomunitario di cittadino italiano - deve trovare applicazione il d.lgs. 30/2007, intitolato "Attuazione della direttiva 2004\38\CE relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri" e, solo in via residuale, se più favorevole, il d. lgs. 1998\286 <Ed infatti: l'art. 28, comma 2 del d.lgs. 1998 dispone che "ai familiari stranieri di cittadini italiani o di uno Stato membro dell'Unione Europea continuano ad applicarsi le disposizioni del d.p.r. 30 dicembre 1965 n. 1656, fatte salve quelle più favorevoli del presente testo unico o del regolamento di attuazione"; il d.p.r. 1965/1656 (Norme sulla circolazione e il soggiorno dei cittadini degli Stati membri della C.E.E.) è stato abrogato dall'art. 15 del d.p.r.

2002/54 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di circolazione e soggiorno dei cittadini degli Stati membri dell'Unione Europea); il d.p.r. 2002/54 è stato a sua volta abrogato dall'art. 25 del d.lgs. 30/2007; l'art. 23 del d.lgs. 30/2007 dispone che "Le disposizioni del presente decreto legislativo, se più favorevoli, si applicano ai familiari di cittadini italiani non aventi la cittadinanza italiana". >

Naturalmente, l'applicazione del d.lgs. 30/2007 presuppone che si tratti di un matrimonio "vero", in quanto l'art. 35 della Direttiva 2004\38\CE di cui il decreto legislativo in questione costituisce attuazione prevede espressamente che "gli Stati membri possono adottare le misure necessarie per rifiutare, estinguere o revocare un diritto conferito dalla presente direttiva in caso di abuso di diritto o frode, quale ad esempio un matrimonio fittizio...". >>

... << ... Di conseguenza, nel caso in esame ... deve trovare applicazione, in quanto più favorevole, la disciplina del d.lgs. 30/2007 (cfr., in fattispecie analoga, in tal senso, trib. Torino, 23-10-2009, in dejure.giuffre.it): tale normativa, infatti, regolamentando le modalità relative al diritto di ingresso e di soggiorno in Italia dei cittadini comunitari e dei loro familiari anche extracomunitari, fra i quali il coniuge (art. 2), non richiede, contrariamente al disposto degli artt. 19 e 30 del d. lgs. 286/1998, il requisito della convivenza: ed infatti, "una relazione stabile" con il cittadino dell'unione europea è prevista soltanto in caso di convivenza more uxorio (art. 3, comma 2, lettera b) del d.lgs. 30/2007).

In un recente intervento la S.C. (sent. n. 12745/2013) - in fattispecie diversa ma i cui principi appaiono invocabili nella fattispecie, sebbene di diverso avviso rispetto ad altra pronunzia non condivisa dal tribunale: Cass. civ., 17346/2010 - ha così conformemente affermato: *"Premessa la piena applicabilità alla fattispecie dedotta nel presente giudizio della disciplina normativa contenuta nel D.Lgs. n. 30 del 2007, deve escludersi che tra i criteri di riconoscimento iniziale e conservazione dei titoli di soggiorno previsti da tale normativa, possa farsi rientrare, nell'ipotesi del coniuge del cittadino italiano o UE, la convivenza effettiva";... "// Il diritto di soggiorno del familiare del cittadino italiano è regolato dal D.Lgs. n. 30 del 2007, art. 7, comma 1, lett. d) e dall'art. 10. Le due disposizioni normative che riguardano specificamente il cittadino dell'Unione e i suoi familiari, in quanto sono inserite in un contesto legislativo che mira a garantire la circolazione in ambito UE, devono venire interpretate alla luce dell'applicazione estensiva del nuovo regime anche ai familiari dei cittadini italiani non circolanti. In particolare, con riferimento alla fattispecie dedotta in giudizio, il diniego del permesso di soggiorno è stato determinato esclusivamente dal difetto sopravvenuto del requisito della convivenza. Ne consegue che l'accertamento giurisdizionale è strettamente vincolato dalla motivazione del provvedimento amministrativo e deve limitarsi al riscontro, alla luce della nuova disciplina normativa delle condizioni*

ricongiungibili all'unione coniugale. Le norme applicabili ai familiari di cittadini italiani, al riguardo, sono gli artt. 12 e 13.

La prima disciplina le ipotesi in cui il divorzio o l'annullamento del matrimonio contratto con il cittadino italiano conducono alla perdita del diritto al soggiorno, escludendone pertanto la privazione automatica. In particolare, il familiare che non abbia già ottenuto la carta di soggiorno permanente, (ipotesi coincidente al caso di specie) perde il diritto al soggiorno (in assenza di figli minori) se il matrimonio è durato complessivamente meno di tre anni di cui meno di uno sul territorio nazionale. L'art. 13, comma 1, richiede l'ulteriore condizione che il titolare del diritto al soggiorno non costituisca un pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblica. Come risulta evidente dall'esame delle disposizioni sopraindicate, il requisito dell'effettiva convivenza, come sottolineato peraltro anche nella motivazione della pronuncia n. 17346 del 2010, è del tutto estranea alla disciplina normativa del D.Lgs. n. 30 del 2007, mentre permane vigente, anche perché espressamente previsto dal citato art. 35 della Direttiva 2004/38/CE il divieto di abuso del diritto e di frode, realizzabile mediante matrimoni fittizi contratti all'esclusivo fine di aggirare la normativa pubblicistica in tema d'immigrazione".

Pertanto, il provvedimento deve essere annullato, essendo fondato sulla mancanza di un requisito non necessario secondo l'attuale normativa >>.

Per completezza di esposizione, si ricorda che ai sensi del predetto d.lgs. 30/2007, di attuazione della direttiva 2004\38\CE, secondo l'art. 2 per **“familiare”** s'intende anche:

<< il partner che abbia contratto con il cittadino dell'Unione **un'unione registrata** sulla base della legislazione di uno Stato membro, qualora la legislazione dello Stato membro ospitante equipari l'unione registrata al matrimonio e nel rispetto delle condizioni previste dalla pertinente legislazione dello Stato membro ospitante >> nonché, ovviamente, **il coniuge**.

Al riguardo si tenga presente che in diversi Stati dell'Unione Europea sono previsti anche **i matrimoni gay tra omosessuali**: quindi, in **punto di diritto, anche il coniuge omosessuale di cittadino italiano dovrebbe rientrare nello status di “familiare” nel quadro del predetto d.lgs. 30/2007 di attuazione della direttiva 2004\38\CE.**

www.studiolegaleinternazionaleavvocatoalfonsomarra.it